



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

NR. Progr. 30

Data 08/04/2014

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE in data 08 APRILE 2014 alle ore 19:30.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze, oggi 08 APRILE 2014 alle ore 19:30 in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	GIANNINI STEFANO	X		12.	SILQUINI DAVIDE	X	
2.	BASCHETTI CLAUDIO	X		13.	FABBRI MAURO	X	
3.	SIGNORINI LIVIA	X		14.	TIRAFERRI SILVIA	X	
4.	D'ACHILLE FABIO	X		15.	CASADEI PAOLO	X	
5.	SEMPRINI IVAN		X	16.	MIGNANI ANTONIO	X	
6.	PICCIONI FABRIZIO	X		17.	ZANGARI ROSARIO	X	
7.	FERRI GIUSEPPINA	X		18.	VANDI MAURIZIO	X	
8.	GIANOTTI PAOLA	X		19.	SENSOLI MARCO	X	
9.	CECCHINI MARINA		X	20.	PESARESI SONIA		X
10.	VALENTINI FILIPPO	X		21.	RONCHI LUCILLA KETTI		X
11.	GIOVANETTI DANIELE		X				

È presente l'Assessore:
UBALDINI MARCO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott. PIRACCINI LIA.

Il Presidente del Consiglio Comunale, VANDI MAURIZIO, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: D'ACHILLE FABIO, GIANOTTI PAOLA, SENSOLI MARCO

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE Finanziario Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 01/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Bernardi Fabrizio

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 01/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Fabrizio Bernardi

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 29 adottata in questa stessa seduta consiliare, con la quale si procedeva all'approvazione del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare:

- il comma 669 il quale recita: *«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;*
- il comma 676 il quale dispone: *«L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.»;*
- il comma 677 il quale dispone: *«Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.»;*

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento *«le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi*

stessi»;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune volte a reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto all'aliquota base dell'1 per mille, in particolare per garantire i servizi ai cittadini e per compensare il venir meno del gettito IMU relativo all'abitazione principale e relative pertinenze, non più soggette a tale tributo a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'applicazione dell'aliquota massima del 2,5 per mille, prevista per l'anno 2014 dal comma 677 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, all'abitazione principale e relative pertinenze ed azzerando l'aliquota per tutte le restanti unità immobiliari;

Visti l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per quanto concerne la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso i pareri che si allegano:

- Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Segue discussione, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente;

Successivamente, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Casadei, Vandì, Mignani, Sensoli del gruppo "PdL-Lega Nord", Zangari del "Gruppo Misto"), astenuti n. 0,

DELIBERA

1) Di determinare, per l'anno 2014, le **aliquote** del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure di cui all'allegato prospetto (**Allegato "A"**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che non viene determinata la misura (compresa tra il 10 e il 30 per cento) del tributo dovuto dall'occupante, in quanto l'aliquota TASI è azzerata per tutte le unità immobiliari ad eccezione di quelle individuate nell'allegato "A" alla presente deliberazione per le quali si applica l'aliquota del 2,5 ‰;

3) Di individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), i seguenti servizi indivisibili e relativi costi previsti sul bilancio di previsione 2014, alla cui parziale copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili	Costi
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	309.203,82
Polizia municipale	1.036.280,50
Scuola materna	1.245.634,19
Istruzione elementare	130.575,03
Istruzione media	211.113,59
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	622.773,32
Illuminazione pubblica e servizi connessi	807.422,96
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	746.462,48
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	726.853,94

4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 24674/2013 del 11/11/2013.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Casadei, Vandì, Mignani, Sensoli del gruppo "PdL-Lega Nord", Zangari del "Gruppo Misto"), astenuti n. 0,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di RIMINI

ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

Fattispecie		Aliquota
A	Abitazione principale e relative pertinenze (*).	2,5 ‰
	Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal vigente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).	
	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	
	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	
	Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' <i>articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</i> , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
B	Restanti unità immobiliari (**).	0 ‰

(*) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

(**) Fabbricati, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili e alloggi sociali.

Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 30 DEL 08/04/2014

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to VANDI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PIRACCINI LIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 aprile 2014 al 01 maggio 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Lì, 16 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
F.to Dott. Stelio Vaselli

E' copia conforme all'originale

Lì, 16 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il 27 aprile 2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
F.to Dott. Stelio Vaselli